PS5761 - EDIZIONE ATRIANE-TG LOTTO
Provvedimento n. 21506

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 2010;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTO il proprio provvedimento del 13 maggio 2010, con il quale è stata deliberata la adozione della misura cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Promosat S.r.l. (di seguito, anche "Promosat"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della produzione di servizi audio-visivi e nella realizzazione di siti internet. In particolare, la società è produttrice del programma televisivo "TG Lotto", andato in onda sull'emittente AB Channel. Promosat ha realizzato, al 31 dicembre 2009, un fatturato pari a circa 41.000 euro ed un utile pari a circa 2.000 euro.
2. Il Sig. Sandro Spada, titolare dell'impresa individuale Edizioni Atriane di Spada S. (di seguito anche "Edizioni Atriane"), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. L'impresa è committente del programma televisivo "TG Lotto" trasmesso sul canale satellitare "AB Channel", nonché assegnataria delle utenze telefoniche a sovrapprezzo 899.12.12.22, 899.13.56.62, 899.13.13.17, 899.11.18.78, 899.03.08.07, 840.69.06.69, trasmesse nel corso del citato programma.
Edizioni Atriane ha dichiarato nell'anno 2009 un reddito imponibile di circa 7.000 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla società Promosat e da Edizioni Atriane, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari, durante il programma televisivo "TG Lotto", andato in onda sull'emittente AB Channel, finalizzati a promuovere il servizio di consulenza a pagamento di numeri da giocare al Lotto, ottenibile mediante chiamata ad alcune numerazioni telefoniche.
4. In particolare, nel corso del programma televisivo in esame il presunto esperto Marino Spada invitava i telespettatori a chiamare le numerazioni telefoniche a sovrapprezzo contraddistinte dai prefissi "899" e "840", indicate in un *super* nel corso del programma, al fine di ottenere i numeri da giocare nella successiva estrazione del Lotto, vantando metodi che avrebbero permesso di formulare previsioni vincenti.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, in data 30 marzo 2010, è stato avviato il procedimento istruttorio PS5761, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera *r*), del Codice del Consumo.
6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.
7. In data 19 aprile 2010, Edizioni Atriane ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con contestuale risposta alle richieste di informazioni.
8. In data 4 maggio 2010 anche Promosat ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con contestuale risposta alle richieste di informazioni.
9. In data 13 maggio 2010 l'Autorità ha deliberato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'adozione della misura cautelare nei confronti di Promosat e di Edizioni Atriane.
10. In relazione all'istanza cautelare, con memoria pervenuta in data 10 giugno 2010, Edizioni Atriane, d'intesa con Promosat, ha rappresentato di avere sospeso la diffusione della trasmissione in questione a far data dalla notifica del provvedimento avvenuta il giorno 4 giugno 2010.

11. In data 17 giugno 2010 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

12. Secondo la documentazione agli atti del procedimento, il programma televisivo "TG Lotto" è andato in onda quantomeno dal giorno 2 settembre 2009 sull'emittente televisiva AB Channel. La programmazione del palinsesto dell'mittente AB Channel prevede i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì in dirette dalle ore 14.30 alle ore 15.30; mertedì, giovedì e sabato in differite dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Il programma è finalizzato a promuovere il servizio di consulenza a pagamento sui numeri da giocare al Lotto, fornito da presunti esperti previa chiamata ad alcune numerazioni telefoniche a sovrapprezzo contraddistinte dai prefissi "899" e "840".
13. In particolare, durante l'indicata trasmissione televisiva, il sedicente "esperto" Marino Spada invitava i telespettatori a chiamare le citate numerazioni a sovrapprezzo, indicate in un *super* nel corso del programma, al fine di ottenere pronostici sui numeri da giocare nella successiva estrazione del Lotto, citando metodi particolari, noti a lui solo che avrebbero permesso di formulare previsioni asseritamente vincenti.
14. A titolo esemplificativo, in una delle puntate del programma andata in onda il 12 settembre 2009, il lottologo Marino Spada affermava: "*I nostri metodi sono talmente forti che se non vince uno vince l'altro. Il terno reale si conferma davvero vincente e chi non c'è l'ha può ordinarlo. Dovete solo aggiornare 'l'Anonimo' e non tutta la previsione. La struttura della previsione è molto puntuale, è di qualità ma è soprattutto vincente; la forza, l'efficacia, l'efficienza di questa straordinaria tecnica che si chiama 'Anonimo'. Questo metodo conferma una grande forza* [...]" e ancora: "*altra grande previsione, la matematica è dalla nostra parte. Se conoscete qualcuno a cui volete fare un regalo sicuro regalate 'Formula1' ambata al primo colpo; la statistica ha una ragione, è la nostra luce, ci illumina, trovate tutto qui con una sola telefonata*[...]".
15. Tale trasmissione televisiva è andata in onda fino al 10 giugno 2010, data di sospensione della stessa a seguito della misura cautelare adottata dall'Autorità.

3) Le argomentazioni difensive delle parti

16. Nelle memorie difensive pervenute da Edizioni Atriane e Promosat, rispettivamente in data 19 aprile 2010 e in data 4 maggio 2010, in sintesi è stato affermato che:
– i metodi richiamati nella comunicazione di avvio sono di natura statistico/matematica e hanno da sempre fornito, attraverso una corretta applicazione nel campo del gioco del Lotto, buoni risultati, come testimoniano le numerose vincite documentate dai *fax* pervenuti da molte parti d'Italia (dei quali copia viene allegata alla memoria);
– il presentatore si basa su "*dati oggettivamente e temporalmente certi delle precedenti estrazioni. A titolo di esempio valga l'illustrazione, a mezzo lavagna, di dati relativi al ritardo e alla frequenza di una combinazione di gioco e alla probabilità di sorteggio. Tali dati vengono ricavati solo ed esclusivamente su base probabilistica e mai è stato utilizzato aggettivo tale da indurre il telespettatore in errore, anzi, è stata sempre raccomandata prudenza nel gioco, specie quando si trattava di ritardatari*";
– secondo il professionista, i termini utilizzati nel corso della trasmissione non sono eccessivamente enfatici ma anzi "*va sottolineata la pacatezza e la prudenza del presentatore [...] sempre riconosciuta dalle telefonate del pubblico*";
– in ogni caso è stata rimossa con effetto immediato "*ogni frase o allusione inerente le tecniche su base statistica relativamente alla televendita dei metodi per il gioco del lotto*".

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via televisiva, in data 5 luglio 2010 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 26 luglio 2010, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera *r*), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
- le informazioni diffuse durante il programma televisivo con specifico riferimento all'effettiva possibilità che le stesse possano facilitare la vincita del gioco del lotto attraverso l'enfatizzazione dei risultati vincenti e la bontà dei metodi utilizzati per l'elaborazione delle previsioni, unitamente ad omissioni e ambiguità relative ai costi del servizio pubblicizzato, traggono volutamente in inganno il pubblico pregiudicandone il comportamento economico.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

18. La pratica commerciale in esame si sostanzia nella diffusione di alcuni messaggi ingannevoli, durante il programma televisivo "Tg Lotto" andato in onda quantomeno da settembre 2009 sul canale Ab Channel, volti a promuovere il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto fornito da un presunto esperto, mediante chiamata telefonica alle numerazioni a sovrapprezzo "899" e "840".

19. Responsabili della diffusione del predetto programma televisivo sono: la società Promosat S.r.l., in quanto produttrice dello stesso, e l'impresa individuale Edizioni Atriane, in quanto committente di tale programma e assegnataria delle utenze telefoniche a sovrapprezzo ivi richiamate.
20. Con riferimento al profilo oggetto di valutazione della pratica commerciale, relativo all'ingannevolezza dei messaggi segnalati con riferimento alla possibilità del servizio offerto di indicazione di pronostici per il gioco del Lotto di facilitare la vincita in questo gioco, si rileva che l'articolo 23, comma 1, lettera *r*), del Codice del Consumo prevede che le condotte che si sostanziano nell'"*affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte*" sono da considerare in ogni caso ingannevoli, in quanto inducono in errore il consumatore medio riguardo all'effettiva possibilità che gli stessi possano facilitare la vincita nei suddetti giochi.
21. Il gioco del Lotto è per antonomasia un gioco basato sulla sorte, e secondo la comune esperienza, nessun sistema o metodologia è di per sé in grado di assicurare vincite ai suddetti giochi, garantendo guadagni sicuri ai giocatori, atteso che per loro stessa natura i giochi a pronostico sono basati su principi di assoluta aleatorietà. Ne consegue che ogni affermazione tesa a ingenerare il convincimento che tale alea possa ridursi grazie all'uso di particolari sistemi per l'individuazione di numeri o di specifiche combinazioni di numeri vincenti, si configura come altamente decettiva nei riguardi dei soggetti cui la stessa è rivolta.
22. A ulteriore supporto di tali considerazioni si possono richiamare le dichiarazioni rese da rappresentanti dell'Istituto nazionale di Statistica – ISTAT, della Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – Guido Carli, secondo cui "*non esistono metodi statistici e probabilistici che consentano di agevolare la vincita del Lotto, aumentandone le relative probabilità*" in ragione della circostanza che ogni estrazione del gioco del Lotto rispetto alle precedenti rappresenta un evento indipendente e che prima di ognuna di esse, tutte le possibili combinazioni di numeri hanno la stessa probabilità di verificarsi[1]. È peraltro da evidenziare che le tecniche utilizzate dal *testimonial* per le proprie previsioni citate nel corso delle trasmissioni, descritte nella memoria della Parte, non sono assolutamente riconducibili all'analisi statistica e/o matematica.
23. I messaggi diffusi durante il programma televisivo "TG Lotto" sono volti a promuovere il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto forniti dal "lottologo" Marino Spada. In particolare, nel corso della trasmissione il "lottologo" promuove i propri pronostici, presentandoli come "*davvero vincenti*", "*soprattutto vincenti*", in quanto basati su "*metodi talmente forti che [...] se non vince uno, vince l'altro*". Tali messaggi, pertanto, sono da considerarsi ingannevoli in quanto idonei ad indurre in errore il consumatore medio, circa le caratteristiche principali del servizio offerto, inducendolo a ritenere che i "lottologi" utilizzano metodi statistici in grado di fornire previsioni vincenti o quantomeno con elevate probabilità di vincita, facendogli in tal modo assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
24. Non sana i profili di ingannevolezza contestati quanto comunicato dalle parti in data 4 maggio 2010, relativamente all'eliminazione di ogni "*frase o allusione inerente le tecniche su base statistica relativamente alla televendita dei metodi per il gioco del Lotto*". Infatti, nei messaggi in questione l'assertività del testimonial suggerisce che le previsioni fornite siano sicuramente vincenti o quantomeno abbiano probabilità di vincita più elevate di quanto sia realmente possibile.
25. Alla luce di quanto sopra considerato, si ritiene che la pratica commerciale esaminata deve ritenersi in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera r), del Codice del Consumo in quanto i messaggi diffusi nel corso del programma televisivo "TG Lotto", volti a promuovere il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto, omettono o presentano con modalità non rispondenti al vero informazioni rilevanti per il consumatore, potendo in tal modo indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
26. Si rileva, infine, con riferimento alla medesima condotta, la violazione dell'articolo 20 del Codice del Consumo, in quanto il professionista ha promosso durante le proprie trasmissioni televisive il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto facendo intendere di poter fornire numeri vincenti, o con maggiori probabilità di vincita.
Per quanto attiene, inoltre, all'idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, si osserva che le indicazioni ingannevoli, utilizzate nel promuovere il servizio a pagamento di previsioni di numeri da giocare al Lotto, che evidenziano che le predette previsioni risultano vincenti o agevolano la vincita al gioco del Lotto, sulla base di metodi statistici, sono idonee ad indurre in errore i consumatori con riguardo alla possibilità di ottenere delle vincite al gioco del Lotto usufruendo di tale servizio.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

27. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo:

---

[1] *[Cfr. Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 18699 del 30luglio 2008.]*

in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.
29. Con riguardo alla gravità della violazione, si osserva che la pratica commerciale in esame è idonea ad ingannare un elevato numero di consumatori abusando quindi della loro credulità. Quanto all'ampiezza, i messaggi sono stati ripetutamente diffusi nell'arco della settimana su un canale televisivo - nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì in dirette dalle ore 14.30 alle ore 15.30; martedì, giovedì e sabato in differite dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 -, essendo dunque suscettibili di raggiungere anche fasce di consumatori particolarmente vulnerabili, allettandoli con la promessa di facili e "garantiti" guadagni.
30. In merito alla durata della violazione, va tenuto conto che detti messaggi sono andati in onda quantomeno dal mese di settembre 2009 al mese di giugno 2010, nei giorni ed orari sopra indicati, risultando quindi la condotta posta in essere per un periodo corrispondente a circa nove mesi.
31. Pertanto, con riferimento alla gravità ed alla durata della pratica commerciale, si ritiene congruo quantificare la sanzione in misura pari a 20.000 € (ventimila euro) nei confronti della società Promosat S.r.l..
32. Analogamente, nei confronti del Sig. Sandro Spada, considerate la gravità e la durata della pratica commerciale, si ritiene congruo quantificare la sanzione in misura pari a 5.000 € (cinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale posta in essere dal sig. Spada Sandro e dalla società Promosat S.r.l. in esame risulta scorretta in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo all'effettiva possibilità del servizio offerto di indicazione di pronostici per il gioco del Lotto di facilitare la vincita in questo gioco;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Promosat S.r.l. e dal Sig. Sandro Spada, titolare dell'impresa individuale Edizioni Atriane di Spada S., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, lettera *r*), del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) che alla società Promosat S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro);

c) che al Sig. Sandro Spada, titolare dell'impresa individuale Edizioni Atriane di Spada S., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro).

La sanziona amministrativa di cui alle precedenti lettere b) e c) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà